ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI, ENTRO IL LIMITE DI 160 MILIONI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE TELEFONICA NAZIONALE

Art. 1

Per lavori di ampliamento e di completamento della rete telefonica in cavi sotterranei e subacquei, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni, entro il limite di 160 milioni e ad effettuare intanto i pagamenti con le assegnazioni gia' disposte sulla spesa complessiva di lire 560 milioni, autorizzata con R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372, e con le leggi 4 aprile 1940-XVIII, n. 301, e 30 maggio 1940-XVIII, n. 693, salvo a far luogo ad ulteriori stanziamenti di fondi in base alle effettive necessita'.

Versione in vigore dal 14 maggio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assunzione di nuovi impegni, entro il limite di 160 milioni, per lavori di completamento della rete telefonica nazionale
Estremi	Legge 1 aprile 1943, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assunzione-di-nuovi-impegni-entro-il-limite-di-160-milioni-per-lavori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it